

LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. ALESSI"
PERUGIA
Via Ruggero d'Andreotto,19 – 06124 Perugia
Tel. 075-5403811 - Fax 075-5738420
pgps030008@istruzione.it

CONVENZIONE

TRA

LICEO SCIENTIFICO GALEAZZO ALESSI DI PERUGIA con sede in Perugia, via Ruggero D'Andreotto 19- 06124 codice fiscale 80002970541 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Francesca Volpi nata a Lucca (LU) il 08.08.1962, C.F. VLPFNC62M48E7150

E

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA con sede in Perugia, Piazza Matteotti, codice fiscale: 80008650543 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Presidente p.t. dell'Ordine degli Avvocati di Perugia Avv. Gianluca Calvieri nato a Perugia (PG.) il 14.08.1963, C.F. CLVGLC63M14G478V, giusta Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia del 29.11.2016

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;
- lo stesso Consiglio nazionale Forense ha recentemente sottoscritto una specifica Convenzione con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca volta alla promozione e diffusione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro presso gli Ordini territoriali, e attraverso gli stessi presso i rispettivi iscritti;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'Ordine degli Avvocati di Perugia, di seguito indicato anche come "soggetto promotore", si impegna a diffondere e promuovere tra i propri iscritti i percorsi di alternanza scuola-lavoro oggetto della presente Convenzione, in particolare attraverso l'accoglienza a titolo gratuito presso i rispettivi studi legali (di seguito indicati come "studio legale ospitante") di studenti in alternanza scuola-lavoro su proposta del Liceo Scientifico "G. Alessi" di Perugia, di seguito indicato anche come "Istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza

scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola-lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo dello studio legale ospitante, denominato tutor formativo esterno;

4. Per ciascun allievo di classe terza e quarta beneficiario del percorso in alternanza inserito nello studio legale ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, studio legale ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f. promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione

- dell'esperienza di alternanza;
- b. favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - c. garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - d. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nello studio legale ospitante;
 - e. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - f. fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
- a. predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - b. controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - c. raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - d. elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
 - e. verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
 - a. svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e. rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro

contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il studio legale ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'istituzione scolastica) e, contestualmente, all'istituzione scolastica.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 l'istituzione scolastica si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni dello studio legale ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto promotore – senza che ciò implichi l'assunzione di alcuna responsabilità diretta in merito - si impegna a rappresentare ad ogni studio legale ospitante l'obbligo per lo stesso di:

- a. garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c. consentire al tutor dell'istituzione scolastica di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor dello studio legale ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d. informare l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e. individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicate e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso lo studio legale ospitante.

Si rinnova automaticamente all'inizio del nuovo anno scolastico fatta salva la facoltà, per ogni contraente, di risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all'altra parte, attraverso posta certificata, entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno,

E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione, in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. ALESSI"
PERUGIA
Via Ruggero d'Andreotto,19 – 06124 Perugia
Tel. 075-5403811 - Fax 075-5738420
pgps030008@istruzione.it

Analogamente, le Parti concordano e stabiliscono che lo studio legale ospitante possa, nelle medesime ipotesi, recedere senza giustificazione e/o preavviso dagli impegni assunti in attuazione della presente convenzione.

Art. 8

In caso di controversia le parti eleggono la competenza del Foro di Perugia

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 Titolo II. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Perugia, (data)12/12/2016.....

Ordine degli Avvocati
di Perugia
Il Presidente
Avv. Gianluca Calvieri

Liceo Scientifico Galeazzo Alessi
di Perugia

